

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Regolamento sull'immigrazione nel Cile.

Diamo qui appresso la traduzione del regolamento 24 giugno 1905, sull'immigrazione nella Repubblica del Cile. La commissione che fu incaricata di preparare lo schema di questo regolamento tenne presente il regolamento precedente sull'immigrazione libera del 15 ottobre 1895, la circolare ministeriale del 13 gennaio 1898 circa la concessione di speciali agevolanze agli immigranti, come pure le istruzioni della Società del *Fomento Fabril* e le informazioni fornite dall'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione.

Per effetto del nuovo regolamento sono istituite in Europa due Agenzie, una in Genova e l'altra in Amburgo, e la loro azione è intesa a facilitare il viaggio ed il collocamento agli emigranti europei, i quali vogliano recarsi nel Cile.

Prima che entrasse in vigore il regolamento 24 giugno 1905, esisteva in Europa una sola Agenzia generale di emigrazione pel Cile, con sede a Parigi. Essa agiva non tanto per conto del Governo cileno, quanto per conto della Società del *Fomento Fabril*, Società che era incoraggiata dal Governo e aveva per fine lo sviluppo agricolo e industriale del Cile. Quell'Agenzia, non rispondendo allo scopo pel quale era stata istituita, fu soppressa tre anni or sono.

Le disposizioni del nuovo regolamento mirano ad agevolare l'immigrazione specialmente di quelle classi di operai addetti ad alcune piccole industrie, specificate nel regolamento stesso, delle quali il Cile ha presentemente maggior bisogno.

Regolamento 24 giugno 1905, n. 1211, concernente l'immigrazione
(*Reglamento de inmigracion libre*).

Art. 1. Si considera come immigrante libero, per gli effetti di questo Regolamento, qualsiasi straniero europeo o degli Stati Uniti d'America, il quale sia agricoltore, minatore o capace di esercitare un ufficio, commercio od industria, non abbia superato l'età di cinquant'anni, dimostri la sua moralità, le sue attitudini, e giunga nella Repubblica pel tramite delle Agenzie di emigrazione, per occuparsi nei lavori e nelle industrie esistenti nel paese o che egli si proponga di impiantare.

Art. 2. Per attendere al servizio di immigrazione saranno stabilite in Europa due Agenzie, dipendenti dall'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione, una delle quali avrà sede in Genova e l'altra in Amburgo.

Queste Agenzie invieranno al Cile gli emigranti reclutati direttamente da esse e quelli richiesti dall'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione. Gli emigranti potranno a loro scelta, dirigersi ad una qualsiasi di esse.

Art. 3. Questi uffici saranno sotto la direzione di un agente, il quale dovrà:

1. Attendere al servizio di propaganda in favore dell'immigrazione verso il Cile.

A tale effetto:

a) si metterà in relazione con le istituzioni, Società e persone che si occupino di emigrazione;

b) raccoglierà, nella sede dell'ufficio, campionari di prodotti, di vedute e fotografie del Cile;

c) darà informazioni circa le industrie che esistono nella Repubblica, e quelle che convenga stabilirvi; circa i noli marittimi e terrestri, i prezzi dei terreni e la loro capacità di produzione, e i salari; fornirà pure dati statistici ed altri riferentisi alla situazione economica del paese.

2. Reclutare ed inviare gli immigranti in conformità dell'articolo precedente ed i coloni secondo le istruzioni da lui ricevute.

3. Spedire gli ordini di passaggio e mandare all'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione ed al ricovero degli emigranti in Talcahuano la lista degli emigranti e dei coloni che sono inviati con ogni vapore. Questa lista dovrà essere mandata col medesimo vapore che conduce gli emigranti o coloni a cui essa si riferisce.

4. Compilare la statistica degli emigranti e coloni inviati, coll'indicazione della loro nazionalità, sesso, stato civile, età, professione, religione e grado d'istruzione. Questi dati saranno mandati insieme alla lista di cui è cenno nel paragrafo precedente.

5. Tenere una contabilità dettagliata dei fondi che riceva per il servizio ed inviare mensilmente all'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione uno stato dei fondi impiegati e di quelli restituiti agli interessati.

6. Tenersi in corrispondenza con gli uffici nazionali e stranieri che intervengano nell'emigrazione e colonizzazione e fornire le informazioni e i dati che siano chiesti dagli interessati.

7. Studiare e rimettere, ove occorra, all'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione le statistiche del movimento emigratorio di ciascun paese e le leggi e i regolamenti che fossero emanati sulla materia.

8. Vigilare all'adempimento dei contratti di colonizzazione stipulati con imprese private in ciò che si riferisce ai requisiti che debbono possedere i coloni da esse inviati e dar conto immediato di qualsiasi infrazione in cui le dette imprese incorressero.

9. Presentare nel mese di gennaio di ogni anno all'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione un rapporto particolareggiato sul servizio che gli è affidato, proponendo i provvedimenti e le riforme che stimi convenienti.

Art. 4. Quando le necessità del servizio lo esigano, a ciascuna Agenzia potrà essere addetto uno scrivano, con lo stipendio annuo di 1800 pesos.

Art. 5. Perché un emigrante possa essere accettato dovrà presentare ad una delle due Agenzie di immigrazione in Europa un'istanza corredata dei seguenti certificati ed indicazioni:

- a) certificato di nascita, suo e di ciascuna delle persone di famiglia;
- b) certificato di sanità, dal quale risulti che né egli né alcuna delle persone di sua famiglia sono affetti da infermità contagiose incurabili;
- c) certificato di moralità, buona condotta e buoni costumi;
- d) certificato che indichi la professione, l'industria o il commercio da lui esercitato.

Art. 6. A colui che possenga i requisiti indicati nell'articolo precedente, l'agente rilascerà un certificato di immigrante, in virtù del quale egli ed i membri della sua famiglia otterranno le franchigie qui appresso indicate.

A. Passaggio in terza classe dal porto d'imbarco sino al Cile, al prezzo di:

- cento franchi per ogni adulto;
- cinquanta franchi per ogni ragazzo dai 6 ai 12 anni;
- venticinque franchi per ogni bambino minore di 6 anni.

Ciascuna famiglia può trasportare gratuitamente un bambino minore di due anni.

Agli immigranti richiesti dall'Ispettorato generale delle terre e della co-

lonizzazione sarà data la preferenza rispetto a quelli reclutati direttamente dalle Agenzie ed otterranno un ribasso del 20 per cento sui prezzi dei passaggi indicati anteriormente; però non godranno se non per un giorno delle franchigie di cui nella lettera *E* di questo articolo.

B. I maestri o capi di officina o di stabilimenti minerari od industriali che dimostrino questa loro qualità, potranno ottenere i biglietti di viaggio in seconda classe per sé e per i membri della loro famiglia ai prezzi di 500, 250 e 125 franchi, secondo che siano adulti, o abbiano da 6 a 12 anni di età o dai 2 a 6 anni rispettivamente.

C. Nolo libero per le macchine e [gli strumenti da lavoro che portino con sé, e che loro appartengano, purchè non pesino più di 2 tonnellate e il valore del nolo non superi i 50 franchi.

D. Trasporto gratuito per essi e pei loro bagagli, dal porto di sbarco sino al luogo di destinazione. Il trasporto e il nolo saranno somministrati dal Ricovero degli emigranti in Talcahuano.

E. Alloggio e mantenimento gratuito per otto giorni nel Ricovero degli emigranti di Talcahuano. Soltanto in caso d'infermità o di altro impedimento giustificato e previa autorizzazione dell'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione, questo termine potrà essere prolungato.

Art. 7. Agli emigranti che abbiano cognizioni speciali nelle piccole industrie enumerate nell'articolo seguente e portino le macchine adatte o per lo meno quanto sia necessario per impiantarle nel Cile, saranno concessi il trasporto gratuito per essi e per le loro famiglie in terza classe e il nolo libero per le macchine e ferramenta.

Art. 8. Le industrie alle quali si riferisce l'articolo precedente sono le seguenti:

1. Calzari di canape e sandali lavorati a macchina;
2. Apicoltura;
3. Arboricoltura in generale;
4. Uccelli da cortile e loro derivati;
5. Bottoni di osso ed altre industrie riguardanti questa materia prima;
6. Ceramica o stoviglieria;
7. Sericoltura;
8. Fabbricazione di ceste;
9. Chiodi fini per selleria e mobili;
10. Conserve secche ed in sugo;
11. Cravatte;
12. Coltivazione della barbabietola zuccherina;
13. Coltivazione del lino, del loto, del ramio (agave), dell'eneken e di altre piante tessili;

14. Lavorazione in argille refrattarie per fonderia e coppellazione;
15. Galvanoplastica;
16. Guanti;
17. Fabbricazione di utensili di latta ed oggetti artistici di bronzo;
18. Industria del latte e suoi derivati;
19. Lavorazione in marmo;
20. Meccanica applicata all'elettricità;
21. Profumeria;
22. Piomberia sanitaria;
23. Cappelleria di paglia.

Art. 9. L'Ispettorato delle terre e della colonizzazione spedisce, a richiesta di qualsiasi Società o persona residente nel Cile, ordini di passaggio per emigranti, in conformità del presente Regolamento. Questi ordini saranno validi per tre mesi, a partire dalla loro data.

Art. 10. Il passaggio richiesto nel Cile potrà essere pagato in Europa dallo stesso emigrante o nel Cile dalla persona che lo richiede. In questo ultimo caso l'interessato riceverà una lettera del Banco, a tre giorni vista, all'ordine del rispettivo Agente d'immigrazione in Genova od Amburgo. Colui che ha preso il passaggio invierà per posta all'Agente d'immigrazione l'ordine rispettivo e la lettera del Banco, ove ne sia il caso, unitamente all'indirizzo dell'emigrante in Europa.

Art. 11. L'ammontare dei titoli cui si riferisce l'articolo precedente, sarà accreditato dall'Agenzia d'immigrazione alle Compagnie di navigazione.

Se l'ordine di passaggio pagato con lettera girata nel Cile non fosse utilizzato, l'Agente ne restituirà con una nuova lettera di cambio l'importo all'ufficio che lo ha emesso imputando ad esso le spese del rinvio.

Art. 12. Ciascuno dei due Agenti d'immigrazione avrà uno stipendio annuo di 7000 *pesos*, ed avrà diritto ad un assegno sino a 1000 *pesos* per fitto di locali e spese d'ufficio.

Art. 13. Gli Agenti di immigrazione saranno soggetti alla vigilanza dei rispettivi Ministri plenipotenziari od incaricati d'affari della Repubblica all'estero.

Art. 14. La nomina di uno o di ambedue gli Agenti, ai quali si riferisce l'articolo 2°, sarà subordinata alle somme che il Congresso nazionale assegnerà per questo servizio nel bilancio preventivo delle spese.

Art. 15. Il regolamento del 15 ottobre 1895 è abrogato.